

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

55.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIACINTO URSO

INDICE

| | PAG. |
|---|--|
| Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3369); | |
| SANDOMENICO ed altri: Integrazioni e modifiche della legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3137) | 641 |
| PRESIDENTE | 641, 643, 644, 645, 646, 648, 649, 651 |
| ALLOCCA RAFFAELE, <i>Relatore</i> | 643, 644, 645 648, 649, 650 |
| ARPAIA ALFREDO | 647, 648 |
| PALOPOLI FULVIO | 649, 650 |
| RAFFAELLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> | 643, 644, 646, 649, 650 |
| SANDOMENICO EGIZIO | 643, 644, 645, 648, 649 |

La seduta comincia alle 12,05.

MARIA TERESA CARLONI ANDREUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3369); e della proposta di legge Sandomenico ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

del disegno di legge: «Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi» e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sandomenico ed altri: «Integrazioni e modifiche della legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi».

Ricordo ai commissari che nella precedente seduta erano stati approvati i primi cinque articoli del disegno di legge n. 3369 scelto dalla Commissione come testo base.

Do, quindi, ora lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

L'articolo 4 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

«I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee approvate, sedi di banchi e giacimenti naturali, ovvero quelli provenienti da impianti di allevamento ubicati in zone acquee approvate possono essere destinati al consumo diretto o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale, dopo essere stati sottoposti:

a) al trattamento di depurazione nonché alle operazioni di cernita, lavaggio e successivo confezionamento ed etichettatura, se appartenenti alle specie di molluschi depurabili;

b) alle sole operazioni di cernita, lavaggio e successivo confezionamento ed etichettatura, se appartenenti alle specie non depurabili.

Nei centri di raccolta regolarmente autorizzati potranno essere effettuate, per le specie non depurabili, le operazioni di cui al precedente comma, lettera b).

Ai centri di raccolta possono affluire, per il successivo inoltro agli impianti di depurazione, in imballaggi sigillati ed eti-

chettati, anche i molluschi eduli lamellibranchi depurabili.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da impianti di allevamento, regolarmente autorizzati ai sensi del precedente articolo 2, ubicati in zone acquee condizionate:

1) se depurabili, seguono la medesima destinazione di cui al precedente primo comma previa esecuzione dei trattamenti ed operazioni di cui alla lettera a);

2) se non depurabili, devono essere destinati agli stabilimenti per la conservazione in scatola o altri recipienti previa sterilizzazione ovvero agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte previa esecuzione delle operazioni di cui alla lettera b) del primo comma.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee condizionate, sedi di banchi e giacimenti naturali devono essere destinati agli stabilimenti per la conservazione in scatola ed in altri recipienti, previa sterilizzazione, ovvero agli stabilimenti per la surgelazione di molluschi cotti e di preparazioni gastronomiche precotte previa esecuzione delle operazioni di cui alla lettera b) del primo comma. I molluschi stessi, se depurabili possono essere destinati agli impianti di depurazione, quando la competente autorità sanitaria abbia dichiarato che la ubicazione delle zone acquee condizionate di provenienza è tale da escludere qualsiasi rischio di raccolta in acque precluse, ed essere inviati, dopo i trattamenti e le operazioni di cui alla lettera a) del primo comma, al consumo diretto o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale.

Chiunque contravviene al disposto di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo è punito, rispettivamente, con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni, da lire 400 mila a lire 4 milioni e da lire 500 a lire 5 milioni.

Chiunque raccolga per porre in commercio o ponga in commercio o somministri molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee precluse alla libera raccolta è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. L'articolo 6 riguarda le operazioni di depurazione, di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettatura di due distinte specie di molluschi: quelli depurati e quelli non depurati.

Abbiamo ritenuto opportuno che per i molluschi depurati siano previste soltanto le operazioni di confezionamento, lavaggio e etichettatura presso i centri di raccolta che dovrebbero essere centri con strutture idonee e capaci di garantire il lato igienico-sanitario.

Viceversa per la specie di molluschi non depurati sono state previste le operazioni riguardanti la cernita, il lavaggio e la etichettatura presso gli stessi centri.

Quanto alla seconda parte dello stesso articolo 6 ho avuto già modo di riferire nella precedente seduta e non mi è parso che su di essa siano state avanzate delle obiezioni.

PRESIDENTE. Il relatore e gli onorevoli Armellin e Sandomenico hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, primo capoverso, dopo le parole: « impianti di allevamento » aggiungere le seguenti: « o presso le sedi di produzione ».

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Con questo emendamento intendiamo includere nella normativa anche quelle sedi dove vengono prodotti questi molluschi e lamellibranchi.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il relatore Allocca ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, primo capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alle operazioni di cernita, lavaggio e successivo confezionamento ed etichettatura, se appartenenti alle specie di molluschi depurabili, presso i centri di raccolta di cui al primo comma del successivo articolo 5. I predetti centri di raccolta sono da intendersi quali strutture di controllo igienico-sanitario;

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Questo emendamento riguarda i molluschi eduli depurabili. Per essi, a mio avviso, se provengono da zone approvate, non è necessario sottoporli ad ulteriori depurazioni ma sarà sufficiente sottoporli alle sole operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettatura. Abbiamo ritenuto anche opportuno precisare che queste operazioni possono essere fatte presso i centri di raccolta, intendendosi per essi non soltanto quelli definiti dalla legge n. 192 (cioè i centri di raccolta debitamente autorizzati) bensì anche quelli organizzati e capaci di garantire un idoneo controllo igienico-sanitario.

EGIZIO SANDOMENICO. Siamo d'accordo.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Allocca ed altri al primo capoverso dell'articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Allocca ed altri al primo comma dell'articolo 6, sostitutivo della lettera a).

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

Il relatore, onorevole Allocca, e gli onorevoli Armellin e Sandomenico hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, sopprimere il secondo capoverso.

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. L'emendamento in questione è ovvio e conseguente perché, avendo noi anticipato la definizione dei centri di raccolta nell'emendamento approvato in precedenza, il capoverso secondo risulta inutile in quanto ripetitivo di disposizioni già deliberate.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo capoverso dell'articolo 6, di cui gli onorevoli Allocca, Armellin e Sandomenico hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

Il secondo capoverso dell'articolo 6 è pertanto soppresso.

L'onorevole Armellin ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, aggiungere in fine il seguente capoverso:

« La vongola "venus gallina" raccolta in acque approvate o condizionate non è soggetta a depurazione e perciò è immessa al consumo secondo le regole dei molluschi eduli lamellibranchi non depurabili ».

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Signor presidente, faccio presente che su questo stesso punto pare esista anche un emendamento presentato dal Governo, del quale però non conosciamo compiutamente il testo: io ritengo che si potrebbero fondere le due dizioni allo scopo di elaborare un'unica formulazione che possa essere accettata dalla Commissione.

EGIZIO SANDOMENICO. Non siamo d'accordo con l'emendamento presentato dal collega Armellin in quanto riteniamo che manchi ogni controllo in materia da parte del Governo. Noi dobbiamo fare attenzione a non mollare su tutti i fronti perché, onorevole relatore, ci pare che in questo campo si accetti tutto, cosa che a nostro avviso non è possibile: dobbiamo emanare una legge nazionale con cui salvaguardare questo aspetto della produzione e della vendita dei molluschi. Siamo pertanto contrari all'emendamento Armellin, anche perché — sia pure non ufficialmente — siamo al corrente del fatto che il Governo ha predisposto un testo che prevede una forma di controllo su questo punto.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo avrebbe preferito prendere visione degli emendamenti presentati dal relatore su questo aspetto non all'ultimo momento e proprio per questa ragione si era riservato di intervenire successivamente. Comunque, anche il Governo è contrario all'emendamento Armellin per le ragioni esposte dall'onorevole Sandomenico. Infatti, se è vero che alcuni studi, commissionati anche dal Ministero della sanità, hanno dimostrato la validità della tesi secondo cui questa specie di vongola « venus gallina », sia pure proveniente da acque condizionate, presenta molto spesso caratteristiche parificabili a quelle proprie di altre condizioni più salubri, è altresì vero che un esame di tali studi ha dimostrato che vi sono variazioni da situazione a situazione: pertanto, il Governo ritiene necessario integrare la previsione di cui all'emendamento in questione con una clausola di salvaguardia e quindi propone un comma aggiuntivo, da inserire dopo il quinto capoverso dell'articolo 6, volto a stabilire che i molluschi eduli lamellibranchi appartenenti alla specie « venus gallina », provenienti da banchi o giacimenti naturali, possano essere destinati al consumo diretto purché rispondano alle condizioni ed ai requisiti micro-biologici fissati dal

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente:

« I molluschi eduli lamellibranchi appartenenti alla specie *venus gallina* provenienti da banchi o giacimenti naturali, siti in acque condizionate, possono essere destinati al consumo diretto, previa esecuzione, nei centri di raccolta, delle operazioni di cui al precedente comma lettera b), purché rispondano alle condizioni ed ai requisiti micro-biologici fissati dal Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità ».

EGIZIO SANDOMENICO. Siamo favorevoli all'emendamento presentato dal Governo.

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Vorrei precisare che noi stiamo varando una legge di interesse nazionale e che non vi sono state pressioni né da parte di categorie o di persone interessate, né da parte di sindacati. Del resto, per rendersi conto di ciò basta leggere il testo degli emendamenti proposti, i quali hanno uno scopo ben preciso e chiaro: l'interesse dei consumatori, non certo quello delle parti.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal Governo, dichiaro di essere favorevole in quanto esso è motivato dal medesimo principio sul quale si basa l'emendamento Armellin, però ne prevede modalità diverse di attuazione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Armellin è assente, si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento. Pongo quindi in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, con le modifiche testé apporrate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Il seme o il novellame dei molluschi eduli lamellibranchi aventi un diametro non superiore alla metà di quello indicato all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, destinato al rifornimento degli allevamenti può essere raccolto in acque classificate precluse per soli motivi microbiologici o biologici. Tale raccolta è subordinata al preventivo nulla osta dell'autorità sanitaria competente ai sensi delle leggi regionali, nonché di quella marittima, che predispongono le necessarie misure di controllo.

È vietata la vendita di molluschi eduli lamellibranchi con dimensioni inferiori a quelle previste dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Gli onorevoli Raffaele Allocca e Lino Armellin hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il primo comma il seguente:

« Il novellame pescato in zone acque precluse, prima di essere immesso negli allevamenti posti in acque approvate o condizionate, deve essere sottoposto a controllo igienico-sanitario, a mezzo campionatura da parte dell'autorità sanitaria ».

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Poiché per il novellame si pone il problema dell'indagine tecnica igienico-sanitaria, riteniamo che mentre per il novellame proveniente da acque approvate o condizionate sia possibile il trasferimento diretto nelle zone di depurazione e di cernita, per quello proveniente da zone non approvate o non condizionate sia necessaria l'ispezione igienico-sanitaria da parte delle autorità competenti, con successiva immissione nei centri di allevamento.

EGIZIO SANDOMENICO. Non abbiamo sottoscritto l'emendamento, perché la nor-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

ma viene vanificata nei fatti. Se si vuole forzare la mano, la si forzi pure, ma non mi pare che questa sia una norma che riesca a salvaguardare l'intento di chi l'ha proposta. Pertanto, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Allocca ed Armellin, per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Raffaele Allocca, Lino Armellin ed Egizio Sandomenico hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e successive modificazioni ».

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Allocca ed altri, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

La lista ufficiale degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della

legge 2 maggio 1977, n. 192, deve essere esposta anche nella sede degli operatori di mercato, nelle pescherie, nei ristoranti e negli altri esercizi dove vengono somministrati i molluschi eduli lamellibranchi.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Chiunque viola il disposto del precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

La direzione tecnico-sanitaria degli impianti di cui all'articolo 6 della legge 2 maggio 1977, n. 192, può essere affidata, a mezzo di specifica convenzione, anche ad istituti o laboratori di analisi.

In tal caso nella convenzione deve essere indicato il laureato, iscritto all'albo dei medici, dei veterinari o dei biologi, che svolge i compiti e assume la responsabilità del direttore tecnico sanitario.

L'onorevole Lino Armellin ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « specificamente attrezzati e autorizzati ai sensi della legge n. 201 ».

Poiché l'onorevole Armellin non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato. In ogni caso l'emendamento è inammissibile perché incompleto.

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li por-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

rò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« È vietata la vendita ambulante, con esclusione delle sole forme di commercio ambulante a posto fisso o assegnato di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 19 maggio 1976, n. 398, e a condizione che vengano assicurati i requisiti igienico-sanitari previsti per i chioschi ed i locali di cui all'articolo 11. È anche vietato il deposito in qualsiasi specchio acqueo marino, nonché il rinfresco dei molluschi confezionati destinati al consumo come pure ogni altra operazione che comunque possa, anche durante il trasporto o la vendita, compromettere la salubrità del prodotto ».

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque contravviene alle disposizioni del primo comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 2 milioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni del secondo, terzo e quarto comma è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 500 mila a lire 5 milioni ».

(È approvato).

ART. 11.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravviene alle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda da lire 100 mila a lire 3 milioni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Il Ministro della sanità, oltre a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce altresì con propri decreti:

1) le modalità e le prescrizioni per il trasporto dei molluschi eduli lamellibranchi dalle zone acquee di produzione agli impianti di depurazione attivati nell'ambito della regione prospiciente le stesse zone acquee di produzione, o, in mancanza, in quelli attivati in altre regioni, ed ai centri di raccolta localmente attivati;

2) le condizioni richieste in determinate zone acquee per consentire la raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi limitatamente ai periodi dell'anno durante i quali tali acque risultino incondizionatamente idonee sotto il profilo igienico-sanitario;

3) le attrezzature di laboratorio degli impianti di depurazione per i controlli di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 2 maggio 1977, n. 192;

4) i moduli ufficiali dell'attestazione per il trasporto e la spedizione rilasciata dal direttore tecnico-sanitario responsabile dell'impianto di depurazione o dal titolare responsabile del centro di raccolta, nonché il modello dei registri di carico e scarico;

5) i metodi di analisi per l'esame microbiologico rapido diretto alla verifica dell'efficacia del processo di depurazione.

ALFREDO ARPAIA. Per quanto riguarda il punto 1) che recita: « 1) le modalità e le prescrizioni per il trasporto dei molluschi eduli lamellibranchi dalle zone acquee di produzione agli impianti di depurazione attivati nell'ambito della regione prospiciente le stesse zone acquee di produzione, o, in mancanza, in quelli attivati in altre regioni, ed ai centri di raccolta localmente attivati », chiedo di non limi-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

tare il trasporto agli impianti di depurazione attivati nella regione prospicienti le zone di raccolta, perché molte volte si hanno produzioni provenienti da paesi esteri, come la Spagna, per cui non si sa verso quali impianti di depurazione indirizzare i molluschi.

EGIZIO SANDOMENICO. Il controllo avviene alla frontiera.

ALFREDO ARPAIA. Ho parlato di questa questione con il relatore. Non credevo che questa mattina saremmo arrivati all'articolo 12, comunque ritengo che il punto 1) debba essere precisato in maniera più compiuta, prevedendo il trasporto dei molluschi eduli lamellibranchi dalle zone acquee di produzione ai centri di depurazione di regioni diverse, non limitandolo quindi alla regione prospiciente le zone acquee di produzione.

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Poiché questa è una materia che formerà oggetto di provvedimenti di stretta competenza del ministro della sanità, pregherei il collega Arpaia di presentare un ordine del giorno, cui daremo il nostro consenso, perché il Governo, in occasione degli emanandi decreti che disciplineranno questa materia, possa tener conto dei rilievi formulati in questa sede.

ALFREDO ARPAIA. Mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

Presso il Ministero della sanità è costituito il comitato tecnico consultivo per la molluschicoltura composto dai seguenti membri o da loro sostituti:

1) il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità, che lo presiede;

2) tre funzionari della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;

3) un funzionario tecnico della direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

4) un funzionario del Ministero della marina mercantile;

5) due funzionari tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

6) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria, tre dei quali appartenenti a ciascuna delle associazioni cooperative a base nazionale.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Ministero della sanità.

Il comitato può avvalersi, caso per caso, di esperti del settore e può invitare rappresentanti tecnici delle regioni volta per volta interessate.

Al comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) valutazione tecnica sulle contaminazioni ambientali di natura microbiologica, chimica, fisica e biologica;

b) pareri sui problemi attinenti alla biologia dei molluschi eduli lamellibranchi, con riferimento alle malattie infettive proprie di tali invertebrati marini;

c) pareri tecnico-amministrativi su ogni altro argomento attinente alla materia.

L'onorevole Lino Armellin ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le regioni a statuto ordinario e speciale possono costituire appositi comitati tecnici consultivi, con delibera della giunta regionale ».

Poiché l'onorevole Armellin non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo 13.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

Gli impianti di depurazione e i centri di raccolta di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, sono ad ogni effetto opere di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. Le relative domande di concessione di aree demaniali fruiscono della preferenza prevista dall'articolo 37, primo comma, e dall'articolo 43 del codice della navigazione.

Le aree demaniali marittime eventualmente necessarie per la costruzione di detti impianti sono concesse a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice di navigazione. Alla domanda di concessione di aree di spiagge lacuali si applica il principio preferenziale per le industrie della pesca sancito dall'articolo 5 del regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726.

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo 14.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Sandomenico, Palopoli, Allocca e Trotta hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 15.

Fino al 31 dicembre 1983 è consentita la vendita diretta dei molluschi eduli lamellibranchi coltivati in acque approvate.

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Faccio presente che per questi molluschi esistono già delle garanzie igienico-sanitarie e che quindi non vi sarà alcun pericolo di epidemia. Pertanto mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo.

FULVIO PALOPOLI. Si stanno ormai producendo gli stabulatori per provvedere alle norme di legge. Alcuni operatori del settore si trovano in difficoltà per il blocco delle vendite pur avendo dei molluschi coltivati in acque approvate. Da qui l'esigenza di inserire questa norma transitoria.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Sandomenico ed altri accettati dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Sandomenico e Palopoli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 16.

Per i fini e con le modalità di cui all'articolo 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192, il Ministro della sanità provvede ad erogare contributi per gli impianti di lire 5 miliardi per l'anno 1983 e di lire 5 miliardi per il 1984.

Poiché questo articolo aggiuntivo importerebbe un aumento di spesa, potrà essere in votazione solo il principio-base e trasmettere, quindi, se approvato alla V Commissione bilancio tale articolo affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

EGIZIO SANDOMENICO. Vorrei far presente alla Commissione ed al Governo che si tratta di tener presente i finanziamenti che sono necessari per alcuni impianti. Infatti vi sono impianti atti alla cernita delle acque ed ai vari controlli la cui attività è sospesa per le difficoltà frapposte dalle autorità marittime soprattutto ma; in alcuni casi, anche da parte delle autorità militari. A riguardo rilevo che le regioni hanno fatto di tutto per affron-

tare le leggi integrative atte a finanziare questi impianti (compresa la mia regione). Ciò nonostante permangono delle difficoltà di natura procedurale; i commissari governativi allorquando si tratti di leggi integrative per un'opera in corso non sollevano obiezioni ma quando si tratta di finanziamenti diretti per il bilancio delle regioni allora creano grossi problemi.

È per questo motivo che riteniamo utili questi contributi al finanziamento necessario per il completamento degli impianti. Abbiamo modificato la legge n. 77, abbiamo snellito le procedure nei rapporti fra i vari ministeri interessati, abbiamo approntato un sistema di coordinamento a livello nazionale e regionale, abbiamo superato tutta una serie di ostacoli per cui non credo certo che ora dobbiamo continuare a permettere che l'attività di alcuni impianti sia sospesa per mancanza di finanziamenti.

È vero, si tratta di un articolo aggiuntivo su cui è necessario il parere della V Commissione bilancio. Tuttavia faccio presente che nell'ipotesi che noi certamente non ci auguriamo la Commissione bilancio desse parere negativo su questo articolo aggiuntivo, noi non ne faremo una ragion di stato e voteremo, comunque, a favore del provvedimento in questione. Ovviamente con l'impegno politico da parte del Governo e dei vari gruppi politici che in ogni caso vengano recepiti i 10 miliardi necessari per il completamento delle opere.

RAFFAELE ALLOCCA, Relatore. Più volte parlando con l'onorevole Sandomenico abbiamo pensato ad una maggiorazione del finanziamento previsto dalla legge. Effettivamente ci sono impianti in fase di realizzazione che per mancanza di fondi non vengono completati. Quindi, sono perfettamente d'accordo. Vorrei soltanto puntualizzare all'onorevole Sandomenico che io ha avuto il buon gusto di sottoporgermi i vari emendamenti predisposti: allora, su questi emendamenti che non conosciamo avremmo voluto metterci d'accordo per poter giungere con maggiore forza all'ap-

provazione degli stessi. Ora, io gradirei che l'emendamento aggiuntivo Sandomenico portasse anche la firma del relatore, il quale lungo la discussione si è convinto della bontà delle ragioni esposte dall'onorevole Sandomenico, pur conservando la certezza della validità delle ragioni originarie che il relatore stesso aveva enunciato.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Condivido le motivazioni dell'onorevole Sandomenico e ricordo che la preoccupazione comune alle forze politiche e al Governo era quella di non ritardare l'approvazione di questo importante provvedimento, temendo appunto una bocciatura da parte della V Commissione bilancio. Tra l'altro, in incontri avuti con gli operatori del settore è stata più volte sottolineata l'esigenza di ottenere l'approvazione del testo subordinando a questo risultato anche l'eventuale finanziamento aggiuntivo. Visto che siamo arrivati quasi al termine dell'*iter* del provvedimento, io proporrei di sospendere a questo punto in modo da perfezionare la soluzione del problema (già si sta procedendo in questo senso) e da presentare alla Commissione bilancio un articolo più completo, nel quale sia anche individuata la possibile copertura degli oneri in questione.

FULVIO PALOPOLI. Siamo di fronte ad una richiesta del rappresentante del Governo, il quale considera opportuno sovrassedere alla formulazione di questo articolo aggiuntivo presentato da noi e dal relatore al fine di chiarire la copertura del finanziamento di cui si tratta secondo gli orientamenti e le disponibilità enunciati, oltre che dal Ministero della sanità, anche dal rappresentante del Ministero del tesoro. Se questa è la motivazione, siamo d'accordo con la proposta dell'onorevole Raffaelli in quanto riteniamo che da una disposizione di legge più precisa noi trarremmo ulteriore forza nei confronti della V Commissione bilancio.

Pertanto siamo dell'avviso che a questo punto sia preferibile sospendere la di-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

scussione per evitare un andirivieni che può divenire pericoloso per quanto riguarda l'esito di quest'*iter* legislativo.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Palopoli si allinea a quella formulata dall'onorevole sottosegretario di rinviare ad altra seduta la definizione dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Sandomenico: eventualmente, l'onorevole sottosegretario in una prossima riunione ci potrà fornire anche delle notizie positive in ordine alla copertura della spesa prevista dall'articolo stesso.

Se dunque non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO